

N. R.G. 6576/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione XI Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2014 promossa da:

BLU SHELF S.R.L. (P.I. 01734960683) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pancella giusta procura per Notar Elena Colantonio (racc. 17496, rep. 5366) del 23.5.2013 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Giotto n. 26, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Naso;

opponente

contro

EDISON ENERGIA S.P.A. (società incorporante EDISON ENERGIE S.P.A. nuova denominazione di **GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A.**) P.I. 08526440154, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco Paccioia giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore;

opposta

Oggetto: somministrazione;



Conclusioni: come risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo la società Gas Natural Vendita Italia s.p.a. (successivamente denominata Edison Energie s.p.a. poi fusa per incorporazione in Edison Energia s.p.a.) ha chiesto e ottenuto da questo Tribunale la condanna di Blu Shelf s.r.l. al pagamento in proprio favore della somma di € 196.705,84 oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società Blu Shelf s.r.l. deducendo, in estrema sintesi: a) l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto depositato *sub* doc. 1; b) l'inadempimento della controparte rispetto all'obbligazione contrattuale di fatturare i consumi di gas mensilmente; c) la violazione del canone di buona fede da parte dell'opposta per aver agito in monitorio senza previa comunicazione e/o formale messa in mora; d) la legittimità della sospensione del pagamento dei corrispettivi contrattuali in ragione della "*emissione di richieste di pagamento con scadenze brevissime, per importi esorbitanti e riferiti a consumi abnormi e del tutto non in linea con quelli registrati nell'anno precedente*"; e) l'inidoneità probatoria della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta.

L'opposta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) che il contratto prodotto dalla controparte *sub* doc. 1 allegato alla citazione era una mera bozza di contratto, non sottoscritto dalle parti e, dunque, inidoneo a fondare la competenza arbitrale sulla controversia *de qua*; b) che le condizioni



contrattuali relative alle quattro forniture di gas erogate erano contenute nei “*term sheet*” versati in atti con la comparsa di costituzione e risposta e sottoscritti dall’opponente; c) che essa opposta aveva eseguito regolarmente la fornitura di gas in favore dell’opponente; d) che la fatturazione era stata eseguita non appena il “*Trasportatore*” aveva reso disponibili a essa opposta le relative fatture; e) che, comunque, la contestazione dei consumi svolta da parte opponente era del tutto generica; f) che tutte le comunicazioni relative al rapporto in esame erano state inviate agli indirizzi comunicati dalla società opponente, così come anche i solleciti di pagamento e, infine, la diffida ad adempiere; g) che l’opponente andava condannata al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La causa, istruita mediante lo svolgimento una CTU grafologica e di una CTU contabile, è stata assegnata a questa giudicante in data 2.10.2018 ed è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dal verbale, all’udienza dell’11.9.2019, con concessione alle parti medesime dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Tutto ciò premesso va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria adita sollevata da parte opponente in relazione alla clausola compromissoria contenuta nel contratto da quest’ultima depositato *sub doc.* 1, potendosi fin da ora anticipare che tale eccezione è infondata e come tale non può trovare accoglimento per quanto appresso spiegato.

Va, infatti, rilevato che ai sensi degli artt. 807 e 808 c.p.c. la clausola compromissoria (quando come nel caso di specie essa afferisca a contratti che non richiedono la forma scritta *ad substantiam*) richiede la forma scritta *ad probationem*, con la precisazione che tale prova può essere costituita da qualsiasi attestazione scritta circa l’esistenza del mandato compromissorio,



anche se successiva alla pattuizione e a carattere meramente ricognitivo, purché, però, sia attribuibile alle parti (v. fra molte Cass. n. 7048/1999).

Osserva il Tribunale che, nel caso di specie, non può dirsi fornita da parte dell'opponente la prova scritta circa l'esistenza del mandato compromissorio.

Tale prova, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non può rinvenirsi nel documento allegato *sub* 1 all'atto di citazione, atteso che trattasi di documento del tutto privo di sottoscrizione e, dunque, in alcun modo attribuibile alle odierne parti in causa. Né può, poi, condividersi l'assunto difensivo di parte opponente, secondo cui mediante la missiva del 26.11.2013 (doc. 13 all. comparsa di costituzione e risposta) l'opposta avrebbe sostanzialmente confermato la cogenza *inter partes* di tale testo contrattuale, atteso che, in disparte ogni considerazione sulla stessa plausibilità di tale argomento difensivo in assenza di qualsivoglia esplicito richiamo contenuto in tale missiva allo specifico documento versato in atti dall'opponente *sub* doc. 1, in tale comunicazione non viene effettuato alcun riferimento alla clausola arbitrale, di guisa che, certamente, la stessa non può essere interpretata quale atto ricognitivo della volontà delle parti di compromettere ad arbitri l'insorgenda controversia.

Per quanto attiene, poi, ai documenti "*term sheet*" allegati alla comparsa di costituzione e risposta (nn. 5, 6, 7, 8, 9), rileva il Tribunale che, alla luce dell'estrema laconicità e genericità del disconoscimento effettuato da parte opponente all'udienza del 10.12.2014, debba ritenersi riconosciuta sia la conformità di tali copie agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., sia la riconducibilità delle sottoscrizioni ivi apposte alla società odierna opponente, ai sensi dell'art. 215 c.p.c.

Premesso, infatti, che ai sensi dell'art. 215 c.p.c. il disconoscimento deve essere effettuato, a pena di decadenza, nella prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla produzione della scrittura di cui si tratta,



giova richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti a quali di questi si riferisca”* (v. da ultimo, Cass. n. 1537/2018, vd anche Cass. n. 12448/2012: *“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti”*). Quanto, poi, al disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, la giurisprudenza di legittimità ritiene, condivisibilmente, che lo stesso, perché sia validamente effettuato e sia dunque idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifica, necessiti di *“un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”* (cfr. da ultimo Cass. n. 7240/2019; Cass. n. 3620/2010).

Ebbene, nel caso di specie parte opponente si è limitata ad affermare all'udienza del 10.12.2014 che *“i term sheet prodotti le cui sottoscrizioni parte opponente disconosce sono datati a tutto il marzo 2013”*, senza specificare in alcun modo l'esatta portata di tale disconoscimento e senza neanche indicare rispetto a quali dei soggetti dotati di potere rappresentativo della società lo stesso si riferisse.



Pertanto, in mancanza di un tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito disconoscimento, le sottoscrizioni apposte in calce ai “*term sheet*” in parola (la cui conformità agli originali per quanto sopra detto deve pure ritenersi accertata) devono ritenersi riconosciute ai sensi dell’art. 215 c.p.c. e, come tali, vanno considerate idonee a supportare la pretesa creditoria dell’opposta.

Passando ora ad esaminare il merito della domanda di esatto adempimento spiegata da parte opposta in monitorio, rileva il Tribunale che la stessa è solo parzialmente fondata, per le ragioni appresso spiegate.

Deve, in primo luogo osservarsi, per quanto attiene alla fonte negoziale del diritto di credito preteso dall’opposta che risulta incontestata la sussistenza *inter partes* del rapporto di somministrazione di gas naturale per cui è causa.

Per quanto attiene, poi, alle modalità di somministrazione e alla determinazione dei corrispettivi della fornitura, ritiene il Tribunale che debba farsi riferimento al contenuto dei “*term sheet*” versati in atti dall’opposta (docc. 5, 6, 7, 8, 9), sottoscritti dalla società opponente, sulla cui efficacia probatoria si è già sopra detto. Dovendosi in proposito anche rilevare che alcuna specifica contestazione è stata, invero, mossa dall’opponente, nei termini decadenziali di rito, rispetto ai prezzi applicati dall’opposta nelle fatture azionate in monitorio, le quali sono state contestate, in modo peraltro del tutto generico, soltanto in quanto “*esorbitanti*” ed emesse per “*consumi abnormi*”.

Va poi rilevato che il CTU, le cui conclusioni *in parte qua* meritano di essere condivise in ragione della completezza dell’indagine espletata, dell’esaustività delle risposte date alle osservazioni dei CTP e dell’assenza di vizi logici nel percorso motivazionale seguito, ha accertato consumi effettivi di gas da parte dell’opponente, per il periodo oggetto di causa (da febbraio



2013 ad agosto 2013) pari a 564.656 smc (v. relazione ctu, pag. 17) e ha conseguentemente determinato, sulla base delle condizioni contrattuali di cui sopra si è detto, il corrispettivo dovuto dall'opponente nella somma di € 181.103,71.

Pertanto, richiamato il pacifico insegnamento giurisprudenziale per cui *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (cfr. per tutte Cass. n. 13533/2001), ritiene il Tribunale che, per quanto fin qui esposto, parte opposta abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla propria domanda di esatto adempimento, con riferimento alla (minor) somma di € 181.103,71.

Come sopra detto, parte opponente ha dedotto, a giustificazione del mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali in favore della somministrante, l'inesatto adempimento di quest'ultima rispetto all'obbligazione di fatturazione mensile e di tempestiva comunicazione delle fatture alla somministrata.

Orbene, in disparte il rilievo per cui parte opposta ha specificamente dedotto nella comparsa di costituzione e risposta di avere regolarmente comunicato alla controparte, in costanza di rapporto, agli indirizzi da questa forniti, sia le fatture sia i solleciti di pagamento, producendo con riferimento a questi ultimi anche il relativo carteggio, e che tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'opponente nei termini decadenziali di rito, osserva il Tribunale che il rifiuto di quest'ultima di pagare corrispettivi



contrattuali per l'ingente importo sopra detto di € 181.103,71 a fronte della regolare fornitura di gas ricevuta, risulti del tutto sproporzionato rispetto alla portata dell'inadempimento (*rectius* inesatto adempimento) attribuito alla controparte in relazione, come detto, alle modalità di emissione e comunicazione delle fatture e debba, pertanto, a prescindere dalla stessa fondatezza o meno del rilievo in ordine alla tardiva fatturazione degli importi comunque dovuti, considerarsi contrario a buona fede e, come tale, inidoneo a paralizzare ai sensi dell'art. 1460 c.c. la pretesa creditoria dell'opposta.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto vada revocato e la società Blu Shelf s.r.l. vada condannata al pagamento in favore di Edison Energia s.p.a. della suddetta somma di € 181.103,71. Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori, gli stessi vanno conteggiati al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 sugli importi ed alle date di scadenza di ogni singola fattura prodotta in atti dall'opposta in monitorio a decorrere da quella più recente e via via a ritroso fino a concorrenza, quale base di computo per il calcolo degli interessi, dell'anzidetta somma di € 181.103,71.

Per quanto attiene, infine, alla domanda risarcitoria spiegata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., osserva il tribunale che la stessa non può essere accolta, attesa, nel caso di specie, la reciproca soccombenza delle parti (cfr. Cass. n. 7409/2016: *“La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca”*; v. anche Cass. n. 24158/2017).

Le spese di lite, in ragione della suddetta reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti nella misura di 1/5 con condanna dell'opponente,



da considerarsi quale parte maggiormente soccombente, alla refusione in favore dell'opposta dei restanti 4/5, liquidati come in dispositivo ai sensi del d.m. 37/2018, tenuto conto del valore della porzione di domanda accolta e dell'attività processuale effettivamente svolta.

Per il principio di causalità, le spese relative alla CTU grafologica come già liquidate vanno interamente poste a carico della parte opponente.

Sempre per il medesimo principio di causalità le spese relative alla CTU contabile, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico della parte opposta nella misura di 1/5 e a carico della parte opponente per i restanti 4/5.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna Blu Shelf s.r.l. al pagamento in favore di Edison Energia s.p.a. della somma di € 181.103,71 oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in parte motiva;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata *ex art.* 96 c.p.c. da parte opposta;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna Blu Shelf s.r.l. alla refusione in favore di Edison Energia s.p.a. dei restanti 4/5, liquidati in € 10.744,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge dovuti;
- pone definitivamente le spese della CTU grafologica come già liquidate a carico di Blu Shelf s.r.l.;



- pone definitivamente le spese della CTU contabile, come già liquidate, a carico di parte opposta nella misura di 1/5 e di parte opponente nella misura di 4/5.

Così deciso in Milano, 18 febbraio 2020

la Giudice
Francesca Avancini

